



**CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEGRETARIATO GENERALE
UFFICIO PRIMO**

Roma

Ai Signori **PRESIDENTI TITOLARI**
delle Sezioni civili e penali

Al Signor **DIRETTORE**
dell'Ufficio del Massimario e del Ruolo

Al Signor **DIRETTORE**
del Centro Elettronico di Documentazione

Al **CONSIGLIO DIRETTIVO**
della Corte di Cassazione

All'**UFFICIO PER L'INNOVAZIONE**

E, p.c. Al Signor **PRIMO PRESIDENTE**

Al Signor **PRESIDENTE AGGIUNTO**

Al signor **DIRIGENTE AMMINISTRATIVO**
della Corte di Cassazione

OGGETTO: decreto n. 97/2020 – conferma delle disposizioni del decreto n. 76/2020

Anticipo, per opportuna conoscenza, il decreto in oggetto specificato, con preghiera di inoltrarlo a mezzo mail ai magistrati delle rispettive sezioni ed uffici. Rappresento che il deposito del decreto avverrà in modalità elettronica mediante l'inserimento dell'applicativo "cosmapp".

Il Segretario Generale
Francesco Tirelli



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

IL PRIMO PRESIDENTE

Vista la legge 25 giugno 2020 n. 70, portante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile n. 28, che ha, tra l'altro, ridotto al 30 giugno 2020 il termine finale del periodo, previsto dall'art. 83, c. 6, del d.l. 17 marzo 2020 n. 18, con il quale veniva rimessa ai capi degli uffici giudiziari l'adozione di modalità organizzative dell'attività giudiziaria tali da contrastare l'emergenza epidemiologica da Covid-19;

considerato che in attuazione delle disposizioni di detto art. 83 questa Prima Presidenza aveva emanato i decreti nn. 47/20 e 55/20, con cui erano state adottate apposite disposizioni organizzative e che successivamente con il decreto n. 76 in data 11 maggio 2020 dette disposizioni erano state prorogate fino al 31 luglio 2020;

considerato che in forza dell'art. 1, c. 2, della detta legge di conversione n. 70 "restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dell'art. 3, c. 1, lett. i) del d.l. 30 aprile 2020 n. 28";

visto il verbale della riunione dei presidenti titolari delle sezioni civili e penali della Corte di cassazione indetta in data odierna al fine di risolvere le problematiche derivate dalla pubblicazione della legge n. 70 del 2020;

letta la relazione redatta in proposito dall'Ufficio del Massimario e sentita la Procura generale presso la Corte di cassazione;

visto il protocollo d'intesa del 9 aprile 2020 stipulato tra la Corte di cassazione, la Procura generale e il Consiglio Nazionale Forense e la nota del 19 maggio u.s. con cui il termine di efficacia del protocollo stesso è stato prorogato al 31 luglio 2020;

considerata l'attualità delle disposizioni del sopra menzionato decreto 11 maggio 2020 n. 76 e l'opportunità di riscontrarne la permanente vigenza per la parte relativa ai ricorsi da trattare fino al 31 luglio 2020 (punto 1, lettere *b-c*; punto 2, lettere *d-e-f*; disposizioni comuni, lettere da *a* ad *i*);

dispone

per i ricorsi in trattazione dal 1° al 31 luglio continuano a trovare applicazione le disposizioni del decreto 11 maggio 2020 n. 76 sopra indicate.

Il presente decreto, adottato in via di urgenza ai sensi dell'art. 7 -bis ord. giud., è immediatamente esecutivo, salva la deliberazione del Consiglio superiore della magistratura per la relativa variazione tabellare.

Roma, 30 GIU 2020

Il Primo Presidente
Giovanni Mammone

